

BANDO

AZIONE b2.1

FINANZIAMENTI A FONDO PERDUTO PER L'UTILIZZO DELLE ENERGIE
RINNOVABILI NELLE IMPRESE – BANDO 2023

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Direzione centrale attività produttive e turismo

Posta certificata: economia@certregione.fvg.it

Sommario

Capo I FINALITÀ E RISORSE

- Art. 1 – Oggetto, finalità e regime di aiuto
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 - Dotazione finanziaria

Capo II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

- Art. 4 - Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità
- Art. 5 - Settori e attività escluse

Capo III INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

- Art. 6 - Progetti ammissibili
- Art. 7 - Spese ammissibili
- Art. 8 - Spese non ammissibili
- Art. 9 - Limiti di spesa e di contributo
- Art. 10 - Durata e termini di realizzazione del progetto
- Art. 11 - Intensità dell'agevolazione
- Art. 12 - Divieto di cumulo

Capo IV MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- Art. 13 - Domanda di contributo e relativa documentazione
- Art. 14 - Presentazione della domanda

Capo V ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

- Art. 15 - Istruttoria delle domande e valutazione dei progetti
- Art. 16 - Concessione del contributo

Capo VI REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI

- Art. 17 - Realizzazione e variazioni al progetto ammesso a contributo
- Art. 18 - Operazioni societarie e subentro

Capo VII RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

- Art. 19 - Liquidazione dell'anticipo e garanzia fidejussoria
- Art. 20 – Documentazione per la rendicontazione del progetto
- Art. 21 - Presentazione della rendicontazione
- Art. 22 - Istruttoria della rendicontazione e liquidazione del contributo a saldo
- Art. 23 – Sospensione dell'erogazione del contributo

Capo VIII OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

- Art. 24 - Obblighi del beneficiario
- Art. 25 - Vincolo di stabilità delle operazioni
- Art. 26 - Indicatori di monitoraggio

Capo IX VERIFICHE, CONTROLLI E REVOCHE

- Art. 27 - Controlli e ispezioni
- Art. 28 - Annullamento, revoca e rideterminazione del provvedimento di concessione

Capo X DISPOSIZIONI FINALI E RIFERIMENTI NORMATIVI.

- Art. 29 – Informativa sul trattamento dei dati personali
- Art. 30 - Disposizioni finali
- Art. 31 - Rinvio

Allegato A – TABELLA DI CONVERSIONE TENORE DI ENERGIA DI UNA SERIE DI COMBUSTIBILI PER IL CONSUMO FINALE

Allegato B – MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DELLA CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA

Allegato C – SETTORI E ATTIVITÀ ESCLUSE AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2021/1058 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 24 GIUGNO 2021 RELATIVO AL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE E AL FONDO DI COESIONE

Allegato D – CRITERI DI VALUTAZIONE

Allegato E – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE E LA DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE

Allegato F – IMPRESE A FORTE CONSUMO DI ENERGIA – Estratto codici NACE Allegato I alla C(2022) 7945

Capo I FINALITÀ E RISORSE

Art. 1 – Oggetto, finalità e regime di aiuto

1. Il presente bando stabilisce criteri e modalità per la concessione di contributi a fondo perduto alle imprese dei settori del manifatturiero, delle costruzioni, del commercio, alloggio e ristorazione, **trasporto e magazzinaggio, delle attività professionali, scientifiche e tecniche, del noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, delle attività sportive, di intrattenimento e di divertimento, e le altre attività di servizi** per la produzione e l'autoconsumo dell'energia elettrica e termica da fonti rinnovabili, in attuazione del Programma operativo 2021-2027 cofinanziato dal FESR (di seguito Programma, obiettivo specifico RSO 2.1. "Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra" Azione b2.1 "Sostegno all'utilizzo delle energie rinnovabili nelle imprese").
2. Il bando è emanato ai sensi della legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 e del Programma Regionale Obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" 2021-2027 cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR)) e dell'articolo 7, comma 3, lettera a) del regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Regione 6 dicembre 2021, n. 200 (Regolamento ai sensi della legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR 2014 – 2020 "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e del Programma regionale (PR) FESR 2021 – 2027 "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR)).
3. L'aiuto è concesso alle PMI colpite dalla crisi a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina. I contributi per le iniziative di cui al presente bando sono concessi nel rispetto di quanto previsto nell'ambito della sezione 2.1. "Aiuti di importo limitato", dal "Regime quadro FVG per le sezioni da 2.1 a 2.4 del *Quadro temporaneo di crisi* del 28 ottobre 2022 (SA. 105004)", notificato in data 24 novembre 2022, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 178 di data 3 febbraio 2023 e dichiarato con Decisione della Commissione europea del 2.2.2023, C(2023) 890 final compatibile con la normativa europea in materia di aiuti di Stato e, in particolare, con la Comunicazione della Commissione "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" (C(2022) 7945 final), adottata il 28 ottobre 2022, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C 426/1 del 9 novembre 2022 nel proseguo "Quadro temporaneo di crisi".
4. Con il presente bando l'Amministrazione regionale concorre al perseguimento dei pertinenti risultati attesi nell'ambito del Programma. Detti risultati sono quantificati nelle tabelle seguenti in termini di indicatori di output e di risultato così come definiti dal Regolamento (UE) 1058/2021 e alle risorse finanziarie stanziare di cui all'articolo 3.

INDICATORI DI OUTPUT			
Codifica indicatore	Unità di misura	Valore Obiettivo 31/12/2024	Valore Obiettivo 31/12/2029
RCO 01	Imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: microimprese, piccole, medie e grandi imprese)	20	181
RCO 02	Imprese sostenute mediante sovvenzioni	20	181
RCO 22	Capacità supplementare di produzione di energia rinnovabile (di cui: elettrica, termica) (in MW)	5	47
INDICATORI DI RISULTATO			
Codifica indicatore	Unità di misura	Valore base	Valore obiettivo 31/12/2029
RCR 02	Investimenti privati abbinati al sostegno pubblico (di cui: sovvenzioni, strumenti finanziari) (in euro)	-	31.800.000,00
RCR 029	Emissioni stimate di gas a effetto serra (in tonCO ₂ eq)	120.817	102.106
RCR 31	Totale dell'energia rinnovabile prodotta (di cui: elettrica, termica) (in MWh/anno)	0	47.136,33

5. Nella tabella seguente si riporta l'inquadramento del bando rispetto all'articolazione del Programma Regionale FESR 2021-2027 declinata nel dettaglio dalla deliberazione di approvazione del piano finanziario di cui all'articolo 3 comma 1:

A.1: Obiettivo strategico	2) Un'Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio ma in transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio attraverso la promozione di
---------------------------	---

	una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della loro mitigazione, della gestione e prevenzione dei rischi nonché della mobilità urbana sostenibile (OS 2)
A.2: Priorità PR FESR 2021/2027	2 Efficiamento energetico, fonti rinnovabili, adattamento ai cambiamenti climatici, biodiversità ed economia circolare
A.3: Obiettivo specifico (da Reg. UE 1058/2021)	b.2 Promuovere le energie rinnovabili in conformità alla direttiva (UE) 2018/2001, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti;
A.4: Azione PR FESR 2021/2027	b2.1 Sostegno all'utilizzo delle energie rinnovabili nelle imprese
A5: Tipologia di intervento (da documento metodologico)	b.2.1.1 Interventi di transizione verso l'economia circolare tramite investimenti in energie rinnovabili
A.6 Tipologia di operazione (natura CUP da tabella contesto PUC)	Concessione di incentivi ad unità produttive
A.7: Campi di intervento (da All. 1 Reg. UE 1060/2021)	Cod. 48 Energia rinnovabile: solare
A.8: Forma di finanziamento (da All1 tab. 2. Reg. UE 1060/2021)	1 Sovvenzione
A.9: Meccanismo di erogazione territoriale (MET) (da All. 1 tabella 3 Reg. UE 1060/2021)	33 – Nessun orientamento territoriale
A10: Parità di genere	3 Neutralità di genere
A11: Numero della procedura di attivazione corrispondente nella DGR di approvazione del Piano finanziario del programma	16 (n. della procedura di attivazione indicata nell'allegato 6 alla DGR del piano finanziario del programma riportante le risorse finanziarie assegnate)

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente bando si intende per:

a) *settore manifatturiero*: imprese che svolgono attività rientrante nella sezione C della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2007, come risultante dal codice ATECO registrato nella visura camerale, ad eccezione delle imprese e settori dettagliati all'allegato C) tra cui industria del tabacco e fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio;

a bis) *settore delle costruzioni*: imprese che svolgono attività rientrante nella sezione F della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2007, come risultante dal codice ATECO registrato nella visura camerale;

b) *settore commercio*: imprese che svolgono attività rientrante nella sezione G della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2007, come risultante dal codice ATECO registrato nella visura camerale, ad eccezione delle imprese con codice ATECO 46.1 (intermediari del commercio), 45.11.02, 45.19.02, 45.31.02, 45.40.12, 45.40.22 e delle imprese e settori dettagliati all'allegato C) tra cui commercio del tabacco;

c) *settore dei servizi di alloggio e ristorazione*: imprese che svolgono attività rientrante nella sezione I della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2007, come risultante dal codice ATECO registrato nella visura camerale;

d) *settore trasporto e magazzinaggio*: imprese che svolgono attività rientrante nella Sezione H della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2007, come risultante dal codice ATECO registrato nella visura camerale, limitatamente al trasporto di merci su strada e servizi di trasloco (ATECO 49.4) e al magazzinaggio e custodia (ATECO 52.1);

e) *settore delle attività professionali, scientifiche e tecniche*: imprese che svolgono attività rientrante nella sezione M della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2007, come risultante dal codice ATECO registrato nella visura camerale, ad eccezione delle imprese con attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale (ATECO 70);

f) *settore del noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese*: imprese che svolgono attività rientrante nella Sezione N della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2007, come risultante dal codice ATECO registrato nella visura camerale, limitatamente alle attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse (ATECO 79), alle attività di servizi per edifici e paesaggio (ATECO 81) e alle attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese (ATECO 82);

g) *settore delle attività sportive, di intrattenimento e di divertimento*: imprese che svolgono attività rientrante nella Divisione

93 della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2007, come risultante dal codice ATECO registrato nella visura camerale;

h) *altre attività di servizi*: imprese che svolgono attività rientrante nella Sezione S della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2007, come risultante dal codice ATECO registrato nella visura camerale, limitatamente alle attività di riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa (ATECO 95) e alle altre attività di servizi per la persona (ATECO 96)

i) *microimprese, piccole e medie imprese (PMI)*: le imprese che soddisfano i requisiti di cui all'Allegato I al regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 187/1 di data 26 giugno 2014, con riferimento in particolare ai seguenti parametri e soglie di classificazione, fatti salvi i criteri di determinazione di cui alla normativa citata, in particolare per quanto concerne le definizioni di impresa associata e collegata:

Dimensione	Occupati (tenuto conto delle imprese associate e collegate)	Fatturato o attivo di bilancio (tenuto conto delle imprese associate e collegate)	
Microimpresa	0-9	Max 2 ML	Max 2 ML
Piccola impresa	10-49	Max 10 ML	Max 10 ML
Media impresa	50-249	Max 50 ML	Max 43 ML

j) *Investimenti in aree interne*: l'investimento è effettuato in una delle seguenti aree interne regionali:

1) Alta Carnia: Ampezzo, Arta Terme, Cervineto, Comeglians, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Preone, Ravaschetto, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, Treppo Ligosullo, Zuglio, Sappada, Raveo, Enemonzo, Villa Santina, Verzegnis;

2) Dolomiti friulane: Barcis, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Frisanco, Meduno, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Arba, Cavasso Nuovo, Fanna, Maniago, Sequals, Vajont, Vivaro, Andreis, Castelnovo del Friuli, Pinzano al Tagliamento, Travesio, Clauzetto, Vito d'Asio, Montereale Valcellina;

3) Val Canale - Canal del Ferro: Chiusaforte, Dogna, Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Pontebba, Resia, Resiutta, Tarvisio;

4) Valli del Torre – Valli del Natisone: Attimis, Faedis, Lusevera, Magnano in Riviera, Nimis, Taipana, Tarcento, Drenchia, Grimacco, Prepotto, Pulfero, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Torreano;

k) *principio "non nuocere in modo significativo" ("do no significant harm" - DNSH)*: nell'ambito della politica di coesione, è un principio introdotto dal Regolamento sulle disposizioni comuni (Regolamento (UE) 1060/2021) al recital 10, il quale afferma che, nel contesto della lotta ai cambiamenti climatici, i fondi dovrebbero sostenere attività che rispettino le norme e le priorità climatiche e ambientali dell'Unione e non dovrebbero danneggiare in modo significativo gli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento Tassonomia (Regolamento (UE) n. 2020/852). Lo stesso riferimento è presente all'art.9, in relazione al rispetto dei "principi orizzontali".

Il Regolamento Tassonomia consente di classificare un'attività economica come "sostenibile dal punto di vista ambientale", se questa contribuisce al perseguimento di almeno uno dei sei obiettivi ambientali dell'Unione (art.9), senza danneggiare significativamente nessuno degli altri, e se opera nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia in materia di diritti umani e del lavoro (art.18). Gli obiettivi ambientali indicati dal regolamento sono:

- 1) la mitigazione dei cambiamenti climatici;
- 2) l'adattamento ai cambiamenti climatici;
- 3) l'uso sostenibile e la protezione delle risorse idriche e marine;
- 4) la transizione verso un'economia circolare, inclusa la prevenzione dei rifiuti e l'aumento dell'assorbimento di materie prime secondarie;
- 5) la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento;
- 6) la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi;

l) *fabbisogno energetico annuo*: il fabbisogno energetico delle utenze elettriche e termiche che insistono sulla medesima sede legale o unità locale in cui è ubicata l'unità immobiliare o le unità immobiliari oggetto dell'intervento; tale fabbisogno è quantificato in kilowattora (kWh/anno); per individuare i fattori di conversione da applicare ai diversi combustibili, trovano applicazione le disposizioni di cui all'Allegato I del decreto legislativo 115/2018 come sostituito dall'articolo 20 del decreto legislativo 73 del 14 luglio 2020 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica), riportate per estratto nell'Allegato A;

I consumi di energia dovranno essere attestati da bollette energetiche e/o da altri documenti probanti il consumo riferite all'intero anno solare (1 gennaio - 31 dicembre) in cui si è verificato il valore di consumo più significativo degli ultimi 5 anni. Qualora per l'unità immobiliare oggetto dell'intervento non siano disponibili bollette energetiche o altri documenti probanti per una annualità, è consentita una stima del fabbisogno energetico da parte di un tecnico abilitato;

- m) *tecnico abilitato*: professionista esterno all'organizzazione dell'impresa e senza vincoli previsti dall'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), competente per materia iscritto ad un Ordine o a un collegio professionale;
- n) *impianto fotovoltaico*: impianto che sfrutta l'energia del sole convertendo la radiazione solare in energia elettrica attraverso il fenomeno fotoelettrico;
- o) *potenza nominale impianto fotovoltaico*: potenza di picco complessiva (espressa in kWp) determinata dalla somma delle singole potenze nominali di ciascun modulo costituente il generatore fotovoltaico misurate in Condizioni di Prova Standard (STC), così come definito dalle pertinenti norme CEI e dalla Guida CEI 82-25;
- p) *impianto di solare termico*: impianto che sfrutta l'irraggiamento solare per produrre energia termica per la produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamento;
- q) *potenza nominale impianto solare termico*: potenza complessiva determinata dalla somma delle singole potenze di ciascun modulo costituente il campo solare, della producibilità specifica, espressa in termini di potenza solare prodotta per unità di superficie lorda AG, calcolata a partire dal dato contenuto nella certificazione Solar Keymark per una temperatura media di funzionamento di 50°C con riferimento alla località Würzburg;
- r) *sistemi di accumulo di energia*: insieme di dispositivi, apparecchiature e logiche di gestione e controllo, funzionale ad assorbire e rilasciare energia;
- s) *autoconsumo di energia*: possibilità di soddisfare, per il medesimo vettore energetico, il fabbisogno energetico annuale dell'unità immobiliare o unità immobiliari oggetto dell'intervento. In questo caso la produzione dell'impianto non può essere maggiore del fabbisogno energetico annuo del medesimo vettore energetico;
- t) *autoconsumatore di energia rinnovabile*: un cliente finale che, operando in propri siti situati entro confini definiti o, se consentito da uno Stato membro, in altri siti, produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e può immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta purché, per un autoconsumatore di energia rinnovabile diverso dai nuclei familiari, tali attività non costituiscano l'attività commerciale o professionale principale come prevista dalla Direttiva (UE) 2018/2021;
- u) *interventi di efficientamento energetico*: interventi per la riduzione dei consumi energetici effettuati dall'impresa nel quinquennio antecedente la presentazione della domanda di contributo, in almeno un'unità immobiliare oggetto dell'intervento incentivato con il presente bando; rilevano gli interventi di efficientamento significativi effettuati nell'ambito del processo produttivo, dei sistemi di climatizzazione e di coibentazione energetica dell'involucro o nell'ambito della gestione dei sistemi di illuminazione, attestati da un tecnico abilitato;
- v) *Autorità di Gestione (AdG)*: l'organismo responsabile della gestione e attuazione dei Programmi regionali attuativi del FESR, come specificato nell'articolo 6 del regolamento di attuazione dei Programmi emanato con decreto del Presidente della Regione n. 200/2021. Tale organismo è individuato nel Servizio gestione fondi comunitari della Direzione centrale finanze;
- z) *Struttura Regionale Attuatrice (SRA)*: La Direzione centrale attività produttive e turismo, responsabile dell'attuazione e della gestione dell'Azione b2.1 prevista dal PR FESR 2021-2027, che esercita le funzioni e assume le responsabilità connesse all'attuazione del Programma Operativo, secondo quanto stabilito dall'articolo 6 del regolamento di attuazione del POR emanato con decreto del Presidente della Regione n. 200/2021.

Art. 3 - Dotazione finanziaria

1. Ai sensi dell'articolo 7, commi 2 e 4, del Regolamento regionale per l'attuazione dei Programmi regionali attuativi del FESR emanato con decreto del Presidente della Regione n. 200/2021, la dotazione finanziaria del bando è definita con il Piano finanziario approvato con deliberazione della Giunta regionale 3 febbraio 2023, n. 176.
2. Con la dotazione finanziaria di cui al comma 1 è istituita una riserva di euro 5.000.000,00 per il finanziamento dei progetti riguardanti esclusivamente impianti fotovoltaici con potenza nominale inferiore a 12 kWp o riguardanti esclusivamente impianti di solare termico.
3. Le risorse finanziarie individuate dalla deliberazione della Giunta regionale 176/2023 possono essere integrate, tramite deliberazione della Giunta regionale di aggiornamento e revisione del piano finanziario del programma e di revisione della relativa pianificazione finanziaria e di risultato.

Capo II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Art. 4 - Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente bando le PMI dei settori manifatturiero, delle costruzioni, del commercio e dei servizi di alloggio e ristorazione, trasporto e magazzinaggio, delle attività professionali, scientifiche e

tecniche, del noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, delle attività sportive, di intrattenimento e di divertimento, e le altre attività di servizi, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettere a), a bis), b), c) d), e), f), g) e h), anche in forma di consorzio, società consortile o rete di impresa con soggettività giuridica, con attività primaria o secondaria riferita alla sede legale o unità locale/sede secondaria in cui viene realizzato l'intervento, ad eccezione delle attività e settori esclusi di cui all'allegato C. Le imprese agricole e le imprese che operano nel settore della pesca e dell'acquacoltura che esercitano anche attività di ricezione e ospitalità (attività secondarie/accessorie classificate dai Codici 56.10.12, 56.10.13, 55.20.52 e 55.20.53) possono beneficiare dei contributi di cui al presente bando a condizione che dette attività siano caratterizzate da separazione contabile rispetto all'attività di produzione primaria e alle attività nel settore della pesca e dell'acquacoltura (come definite all'articolo 2, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014).

2. Le imprese beneficiarie devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese delle CCIAA;
- b) avere sede legale o unità locale/sede secondaria in cui realizzare il progetto, attiva nel territorio regionale e regolarmente registrata presso la CCIAA di competenza;
- c) non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla vigente normativa antimafia, qualora il contributo concedibile superi i 150.000,00 euro;
- d) trovarsi in situazione di regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali.

3. I soggetti devono possedere inoltre i seguenti requisiti attestati con dichiarazione sostitutiva di atto notorio:

- a) essere PMI;
- b) solo per le imprese la cui attività principale non rientra tra gli ateco riportati nell'allegato F (soggetti per cui vige la presunzione di essere colpiti dalla crisi), essere state colpite dalla crisi a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina per aver subito, direttamente o indirettamente, almeno uno dei seguenti effetti:

- 1) rincaro dei costi di energia e dei carburanti;
- 2) difficoltà di approvvigionamento e/o rincaro dei costi delle materie prime, da motivare;
- 3) contrazione della domanda e/o interruzione di contratti e progetti esistenti, da motivare;
- 4) mancata disponibilità o insostenibilità economica di altri fattori produttivi, da motivare;

c) non trovarsi in stato di liquidazione volontaria o giudiziale, concordato preventivo (ad eccezione del concordato con continuità aziendale) ed ogni altra procedura concorsuale prevista dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155), né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;

d) possedere un'adeguata capacità economico-finanziaria per la realizzazione del progetto, come definita nell'allegato B;

e) non essere destinatari di sanzioni interdittive, concernenti l'esclusione da agevolazione, finanziamenti, contributi o sussidi, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);

f) non essere destinatari di sanzioni adottate dalla UE o dai suoi partner istituzionali a seguito di inosservanza alle misure restrittive o alle norme antielusive imposte, in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina;

g) non aver effettuato una delocalizzazione da uno Stato membro dell'Unione o da un'altra Regione italiana verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto, ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento (UE) 1060/2021;

h) rispettare le norme vigenti in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);

i) non rientrare nel sistema per lo scambio di quote di emissioni del gas a effetto serra nella Comunità (European Union Emissions Trading System – EU ETS) di cui alla direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema;

j) nel caso in cui il beneficiario sia un consorzio con attività esterna, fatte salve le società consortili, o una rete d'impresa avente soggettività giuridica (rete soggetto), almeno il 75% dei componenti dell'aggregazione deve avere una sede operativa nel territorio regionale e la maggioranza degli stessi deve avere natura di soggetto privato.

4. L'impresa si impegna a comunicare alla SRA l'eventuale variazione della dimensione aziendale intervenuta tra la presentazione della domanda e la comunicazione della concessione del contributo. La variazione della dimensione aziendale dell'impresa beneficiaria, successiva alla concessione del contributo, non comporta la revoca o la rideterminazione del contributo concesso.

5. I requisiti di cui al comma 2, lettere c) e d), concernenti la normativa antimafia e la regolarità contributiva, sono accertati prima della concessione del contributo.

Art. 5 - Settori e attività escluse

1. Ai sensi del Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione sono esclusi dagli aiuti i settori e le attività elencati nell'allegato C.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c), del "Regime quadro FVG per le sezioni da 2.1 a 2.4 del Quadro temporaneo di crisi del 28 ottobre 2022 (SA. 105004)" adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 178 di data 3 febbraio 2023, sono, inoltre, esclusi:
 - i. gli enti creditizi e degli altri istituti finanziari che, in qualità di intermediari finanziari, sono esclusi come beneficiari finali ammissibili;
 - ii. le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura (come definite all'articolo 2, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014), della produzione primaria dei prodotti agricoli (tutti i prodotti elencati nell'allegato I del TFUE, ad eccezione dei prodotti del settore della pesca e dell'acquacoltura) e del settore forestale.

Capo III INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

Art. 6 - Progetti ammissibili

1. Sono finanziabili i progetti aventi ad oggetto la realizzazione di nuovi impianti o il potenziamento di impianti preesistenti, finalizzati alla produzione e all'autoconsumo di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili, di potenza nominale non superiore a 1000 kWp, comprendenti l'acquisto ed installazione di almeno uno dei seguenti impianti da installare nella sede o unità locale dell'impresa:
 - a) impianti fotovoltaici;
 - b) impianti di solare termico.
2. Sono inoltre finanziabili i seguenti sistemi, se strettamente connessi e realizzati congiuntamente agli impianti di cui al comma 1:
 - a) sistemi di accumulo di energia funzionali allo stoccaggio di energia prodotta;
 - b) sistemi di monitoraggio e gestione dell'energia intelligenti inclusa la domotica al fine di ridurre l'impronta energetica delle imprese.
3. Sono ammessi a finanziamento esclusivamente i progetti aventi i seguenti requisiti:
 - a) sono realizzati nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia; l'intervento finanziabile riguarda un'unica sede o unità locale; la sede o l'unità locale in cui viene realizzato l'investimento può comprendere anche più unità immobiliari;
 - a bis) nel caso delle imprese agricole e delle imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura (come definite all'articolo 2, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014), gli impianti e i sistemi di cui al comma 1 sono realizzati ed installati nella/e unità immobiliare/i dell'unità locale/sede secondaria destinata esclusivamente all'attività di ricezione e ospitalità con attività classificata dai Codici 56.10.12 (Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole); 56.10.13 (Attività di ristorazione connesse alle aziende ittiche), 55.20.52 (Attività di alloggio connesse alle aziende agricole) e 55.20.53 (Attività di alloggio connesse alle aziende ittiche);
 - b) la produzione attesa dell'impianto non è superiore al fabbisogno energetico del vettore considerato, con una tolleranza 15%, in eccesso, come attestato da un tecnico abilitato;
 - c) ottengono un punteggio di almeno 12 punti su 35 disponibili, sulla base dei criteri di valutazione indicati nell'Allegato D.
4. Al fine del rispetto del principio DNSH, ai sensi dell'articolo 9, comma 4 del Regolamento (UE) 1060/2021, ed in particolare dell'obiettivo ambientale "Prevenzione e riduzione dell'inquinamento" i beneficiari hanno l'obbligo di:
 - a) osservare la normativa vigente in materia urbanistica e paesaggistica;
 - b) installare i pannelli esclusivamente sulle coperture dell'unità immobiliare **o delle relative** pertinenze;
 - c) non installare gli impianti in aree naturali protette e in siti designati nella rete Natura 2000 (www.regione.fvg.it> Aree tematiche> Ambiente, territorio, energia> Tutela dell'ambiente, sostenibilità e gestione delle risorse naturali> AREE NATURALI);
 - d) impiegare dispositivi elettrici ed elettronici nuovi di fabbrica e pertanto dotati delle migliori e più ecocompatibili tecnologie disponibili attualmente sul mercato;
 - e) rispettare le disposizioni del decreto legislativo 20 novembre 2008 n. 188 (Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE) e del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 (Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE));

f) rispettare le previsioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 (Reach) relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele e della direttiva 2002/95/CE (ROHS) sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche o equivalenti per impianti prodotti fuori dall'UE e importati.

5. L'impianto di produzione di energia e l'eventuale sistema di accumulo devono essere installati su un'unità immobiliare o pertinenza che al momento della presentazione della domanda di incentivo sia di proprietà del richiedente o nella sua disponibilità, mediante un contratto di durata almeno pari a quella del **vincolo di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 25 e autorizzazione del proprietario all'installazione dell'impianto.**

Art. 7 - Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei progetti finanziabili sostenute nell'arco di durata del progetto, come precisato all'articolo 10.

2. Sono ammissibili le spese sostenute a decorrere dal 24 novembre 2022 fermo restando che il progetto non può essere materialmente completato prima che sia presentata la domanda di contributo.

3. Per l'acquisizione degli impianti fotovoltaici o di solare termico e relativi sistemi sono ammissibili le seguenti spese, comprensive di eventuali costi accessori (quali ad esempio dazi doganali, trasporto, installazione, collaudo) e strettamente attinenti alla realizzazione del progetto e al corretto dimensionamento dell'impianto rispetto al fabbisogno energetico annuo:

a) fornitura e installazione degli impianti nuovi di fabbrica, comprese le opere edili, di impiantistica ed oneri di sicurezza strettamente necessari alla realizzazione degli impianti;

b) fornitura e installazione dei sistemi di accumulo nuovi di fabbrica, comprese le opere edili, di impiantistica ed oneri di sicurezza strettamente necessari alla realizzazione degli impianti, nel limite di 1.000€/kWh, **limitatamente agli impianti fotovoltaici;**

c) fornitura ed installazione dei componenti strettamente necessari al funzionamento degli impianti e sistemi quali, a titolo esemplificativo, inverter, quadri elettrici, cablaggi, strutture di supporto e fissaggio, trasformatori, dispositivi di sicurezza;

d) acquisto e installazione hardware, software e cablaggi necessari al funzionamento dei sistemi di monitoraggio e gestione;

e) servizi complementari strettamente connessi alla realizzazione degli investimenti, quali servizi per la progettazione, relazioni tecniche, direzione lavori e collaudo, oneri per la connessione e l'esercizio dell'impianto fotovoltaico alla rete elettrica compresi gli eventuali oneri associati a spese tecniche per l'adeguamento dell'infrastruttura di rete, nei seguenti limiti percentuali rispetto alle precedenti voci di spesa ammissibile:

- 1) 20% per gli impianti di potenza nominale fino a 50 kWp;
- 2) 15% per gli impianti di potenza nominale oltre a 50 kW fino a 100 kWp;
- 3) 10% per gli impianti di potenza nominale sopra i 100 kWp.

4. La spesa relativa all'impianto fotovoltaico, al netto delle spese per il sistema di accumulo e delle spese per i servizi complementari è ritenuta ammissibile nel limite di 1.800 €/kWp.

5. Non sono ammissibili le spese documentate da fatture riferite a prestazioni o forniture effettuate da soggetti che, rispetto al beneficiario, siano in relazione di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado o siano società con cui il beneficiario si trovi in relazione di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado rispetto a soci o amministratori o sia egli stesso socio o amministratore, ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 7/2000.

6. Non sono ammissibili giustificativi di spesa il cui costo imputabile totale relativo ai beni inerenti il progetto sia inferiore a 300,00 euro.

7. Le ulteriori condizioni per l'ammissibilità, la determinazione e la documentazione delle spese sono riportati nell'allegato E e devono essere rispettate pena l'inammissibilità delle stesse.

Art. 8 - Spese non ammissibili

1. Per la realizzazione dei progetti di cui al presente bando non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste all'articolo 7 e, in particolare, le spese relative a:

- a) acquisto di beni usati, minuteria, attrezzi di lavoro e materiale analogo e spese di consumo e di uso ordinario;
- b) interventi meramente sostitutivi di impianti preesistenti;
- c) acquisizioni di lavori, beni e servizi non strettamente necessari agli investimenti ammissibili;
- d) rimozione dell'amianto e eternit;
- e) acquisto di terreni e fabbricati;
- f) costruzione di fabbricati;
- g) acquisto di arredi;

- h) operazioni di lease-back, di leasing o noleggio;
 - i) attività di consulenza avente per oggetto la predisposizione della domanda di contributo e della rendicontazione;
 - j) fatture non integralmente pagate entro la data di scadenza della rendicontazione;
 - k) lavori in economia;
 - l) canoni e contratti pluriennali di manutenzione e assistenza;
 - m) IVA, salvo nei casi in cui non sia recuperabile dal beneficiario;
 - n) spese accessorie quali interessi debitori, tasse, valori bollati, aggi, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari, ammende e penali.
2. Sono da considerarsi in generale non ammissibili tutte le spese non conformi alla normativa europea e nazionale in materia di Fondi comunitari, alle altre norme comunitarie, nazionale e regionali pertinenti.

Art. 9 - Limiti di spesa e di contributo

1. Il limite minimo di spesa ammissibile è di 25.000,00 euro. Il rispetto di tale limite deve essere assicurato sia in fase di richiesta di eventuale variazione che in fase di rendicontazione delle spese sostenute; in caso contrario il contributo è revocato.
2. L'importo massimo di contributo concedibile a ciascuna impresa è di 250.000,00 euro, fermo restando il limite del massimale disponibile al momento della concessione ai sensi della sezione 2.1. (aiuti di importo limitato) del Quadro temporaneo di crisi.
3. L'importo complessivo degli aiuti concessi a valere sulla sezione 2.1. (aiuti di importo limitato) del "Quadro temporaneo di crisi" non può superare in alcun momento il massimale di 2.000.000,00 di euro per impresa.

Art. 10 - Durata e termini di realizzazione del progetto

1. Il progetto deve essere avviato in data non antecedente al 24 novembre 2022, pena l'inammissibilità della domanda di contributo, **e non può essere materialmente completato prima che sia presentata la domanda di contributo**. Per data di avvio del progetto si intende la data del primo contratto ovvero, in mancanza, la data della prima fattura riferita alla fornitura di beni o servizi, ai sensi dell'articolo 2, punto 23), del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione.
2. Il progetto deve essere concluso e la spesa sostenuta e rendicontata entro 15 mesi dal ricevimento del decreto di concessione, fermo restando quanto previsto al comma 5. Il termine è prorogabile per un massimo di 3 mesi secondo le modalità di cui al comma 6.
3. Per motivate esigenze straordinarie legate al completamento del progetto, può essere autorizzata un'ulteriore proroga rispetto alla conclusione e rendicontazione del progetto già prorogato ai sensi del comma 2, entro il limite massimo complessivo di 3 mesi, su autorizzazione dell'AdG, tenuto conto dell'avanzamento e del raggiungimento degli obiettivi finanziari e fisici del PR FESR 2021-2027.
4. Il progetto si intende concluso al verificarsi dell'ultimo dei seguenti eventi:
 - a) attestazione di regolare installazione dell'impianto, rilasciata da un tecnico abilitato;
 - b) ultimo pagamento di un giustificativo riferito al progetto.
5. Nel caso in cui il progetto risulti concluso prima della concessione del contributo, il termine per rendicontare è ridotto a 6 mesi, decorrenti dalla data di ricevimento del decreto di concessione, eventualmente prorogabile ai sensi del comma 2.
6. Il beneficiario può presentare una o più richieste di proroga del termine di conclusione e rendicontazione del progetto, entro il limite massimo complessivo di 3 mesi, a condizione che la stessa sia debitamente motivata e presentata prima della scadenza del termine per la rendicontazione di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto al comma 3. Le proroghe sono autorizzate dalla SRA entro 60 giorni dalla richiesta.

Art. 11 - Intensità dell'agevolazione

1. Per gli investimenti previsti dal presente bando, l'intensità di aiuto applicabile alle spese ammissibili è del 50% per le piccole imprese e del 40 % per le medie imprese, fermo restando quanto previsto all'articolo 9, commi 2 e 3

Art. 12 - Divieto di cumulo

1. I contributi previsti dal presente bando non sono cumulabili con altre misure di aiuto di Stato, anche in regime "de minimis", e con i finanziamenti europei a gestione diretta, concessi per le medesime spese.
2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, i contributi sono cumulabili con gli aiuti erogati sotto forma di garanzia concessi in regime "de minimis" o ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014, a condizione che siano rispettate le

disposizioni relative al cumulo previste da tali regolamenti. Non sono cumulabili i contributi erogati sotto forma di garanzia a valere su fondi della programmazione comunitaria diversi dal FESR.

3. Sulle medesime spese è consentito il concorso con misure agevolative fiscali, anche nella forma del credito d'imposta, aventi carattere di generalità ed uniformità non costituenti aiuti di Stato.

Capo IV MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Art. 13 - Domanda di contributo e relativa documentazione

1. Le imprese presentano una sola domanda di contributo a valere sul presente bando; la domanda medesima deve riguardare un unico progetto comprendente uno o più impianti elencati al comma 1 dell'articolo 6, eventualmente combinati con uno dei sistemi elencati al comma 2 dell'articolo 6, da realizzare in un'unica sede o unità locale.

2. Costituiscono parte integrante della domanda, i seguenti documenti:

a) relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato, contenente la descrizione dettagliata del progetto, corredata da planimetria generale ed elaborati grafici necessari per permettere la localizzazione dell'intervento, le porzioni di edificio sulle quali si interviene, le caratteristiche dimensionali e di potenza, funzionali e tecnologiche degli impianti da installare, supportati da elementi dimensionali e di calcolo che evidenzino, in particolare:

- 1) il fabbisogno energetico annuo suddiviso per vettore energetico dell'unità immobiliare o delle unità immobiliari, nell'anno di riferimento significativo individuato dall'impresa;
- 2) la quantificazione dell'energia rinnovabile annualmente producibile dall'impianto oggetto del progetto espressa in kWh/annua e della correlata riduzione stimata di emissioni di gas a effetto serra espressa in tCO₂ equivalente/a;
- 3) la dimostrazione del requisito di "autoconsumo" in relazione al fabbisogno energetico annuo di cui al punto 1 e che il beneficiario rientri nella definizione di autoconsumatore di energia rinnovabile;
- 4) il rispetto delle condizioni di ammissibilità di merito tecnico attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

b) il quadro di spesa dettagliato;

c) l'elenco, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o altro soggetto di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), delle dichiarazioni sostitutive, attestanti in particolare i requisiti soggettivi e oggettivi, e delle attestazioni di presa visione della nota informativa sul procedimento e della informativa sul trattamento dei dati personali **di cui al comma 3**, di assunzione di responsabilità dei contenuti della documentazione di domanda e di impegno al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 24;

d) autocertificazioni riportanti i dati societari e personali necessari ai fini dell'acquisizione delle informazioni antimafia, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera c), qualora il contributo richiesto superi i 150.000 euro;

e) procura sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o titolare di impresa individuale, con cui viene eventualmente incaricato il soggetto delegato alla sottoscrizione e presentazione della domanda di cui all'articolo 14, comma 2, lettera b).

f) procura riportante i poteri di firma dell'eventuale procuratore firmatario qualora non siano riportati in visura;

g) autorizzazione firmata dal proprietario dell'unità immobiliare interessata dall'intervento, qualora sia un soggetto diverso dal richiedente e contratto che dimostri la disponibilità dell'unità immobiliare per una durata almeno pari a quella del **vincolo di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 25**;

h) attestazione su modello F23 o F24 del pagamento dell'imposta di bollo di euro 16,00 secondo le indicazioni riportate nelle linee guida di cui all'articolo 14, comma 5.

3. I fac-simili dei documenti di cui al comma 2, lettere da a) a f) sono pubblicati sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando, unitamente:

a) alla nota informativa recante le informazioni sul procedimento, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

b) alla informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi del regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 14 - Presentazione della domanda

1. La domanda è predisposta e presentata alla SRA esclusivamente per via telematica tramite il sistema on line dedicato, a cui si accede previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b) del Codice dell'Amministrazione digitale (SPID-Sistema pubblico di identità digitale, CIE-Carta di identità elettronica, CNS-Carta

nazionale dei servizi) o con firma digitale qualora contenente un certificato di autenticazione CNS compatibile, secondo le modalità riportate nelle linee guida di cui al comma 5. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.

2. La domanda può essere sottoscritta e inoltrata:

- a) dal legale rappresentante dell'impresa o titolare di impresa individuale o procuratore interno all'impresa;
- b) da soggetto esterno delegato tramite formale procura da parte del legale rappresentante dell'impresa o titolare di impresa individuale.

3. La domanda è presentata dalle ore 10.00 del giorno 15 febbraio 2023 alle ore 16.00 del giorno 15 giugno 2023. Ai fini del rispetto del termine di presentazione delle domande, fa fede la data e l'ora di convalida finale effettuata tramite il sistema on line dedicato.

4. Qualora i documenti allegati alla domanda e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta è considerata valida se basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. Regolamento EIDAS). La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del regolamento EIDAS.

5. Le linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema on line dedicato sono pubblicate sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando.

Capo V ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 15 - Istruttoria delle domande e valutazione dei progetti

1. L'istruttoria delle domande viene effettuata con procedura valutativa a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande che abbiano raggiunto il punteggio minimo di 12 punti, indicato all'articolo 6, comma 3 lettera c) e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione del contributo è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.

2. Le domande presentate che abbiano raggiunto il punteggio minimo di 12 punti sono oggetto di verifica volta ad accertare la completezza della domanda e la sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente bando e, in particolare, che:

- a) non vi siano ulteriori domande presentate dall'impresa ai sensi del presente bando;
- b) siano sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa o da soggetto titolato a rappresentare l'impresa;
- c) sussistano i requisiti di ammissibilità indicati agli articoli 4 e 5;
- d) sussistano i requisiti afferenti il progetto, indicati all'articolo 6;
- e) le voci di spesa preventivate rientrino tra quelle ammissibili ai sensi dell'articolo 7, compreso il rispetto dei limiti ivi previsti;
- f) sia rispettato il limite minimo di spesa di cui all'articolo 9, comma 1 ed i tetti di contributo di cui all'articolo 9, commi 2 e 3;
- g) il progetto sia stato avviato in data non antecedente al 24 novembre 2022, come previsto all'articolo 10, comma 1;
- h) sia rispettato il divieto di cumulo di cui all'articolo 12;
- i) siano corredate dei documenti di cui all'articolo 13, comma 2.

3. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, la SRA ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine non superiore a 30 giorni per provvedere. Può essere concessa la proroga del termine, per una sola volta e per un massimo di 15 giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede con l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti, fatto salvo quanto previsto al comma 4.

4. Non è sanabile e determina l'inammissibilità della domanda la mancata allegazione della documentazione di cui all'articolo 13, comma 2 lettere da a) a c).

5. La SRA comunica alle imprese il mancato accoglimento della domanda per l'esaurimento delle risorse stanziare, riservandosi di comunicare la riapertura del procedimento, qualora la Giunta regionale renda disponibili ulteriori risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 3, comma 3 oppure nel caso di economie sopravvenute derivanti da disimpegni. Nel caso di assegnazione di ulteriori risorse da parte della Giunta regionale il termine per la concessione del contributo decorre dalla data della deliberazione giuntale.

6. Per le domande non finanziate entro il 31 dicembre 2023 a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria il procedimento è definitivamente concluso.

Art. 16 - Concessione del contributo

1. I contributi sono concessi nei limiti previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 9, entro il termine di 120 giorni dalla data di presentazione della domanda di contributo, fatte salve le sospensioni dei termini del procedimento istruttorio previste dall'articolo 2, comma 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e comunque entro il termine finale del 31 dicembre 2023, fatta salva la proroga del Quadro temporaneo di crisi.

2. La domanda per accedere agli incentivi non è accolta nei seguenti casi:

- a) l'impresa ha già presentato una domanda di contributo ammissibile sul presente bando;
- b) la domanda non è sottoscritta da soggetto titolato a rappresentare l'impresa;
- c) è verificata l'assenza dei requisiti di ammissibilità soggettivi indicati all'articolo 4 e 5;
- d) è verificata l'assenza dei requisiti di ammissibilità progettuali indicati all'articolo 6, compreso il mancato raggiungimento del punteggio minimo;
- e) alla domanda non è allegata la documentazione di cui all'articolo 13, comma 2 lettere da a) a c), oppure la relazione del progetto è priva degli elementi di completezza, chiarezza e dettaglio, che non consentono la valutazione del progetto;
- f) non è rispettato il limite minimo di spesa di cui all'articolo 9, comma 1;
- g) per rinuncia da parte dell'impresa;
- h) nel caso di carenza di risorse finanziarie individuate ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2.

3. La SRA, prima della formale adozione del provvedimento negativo, concernente le domande non ammesse ai sensi del comma 2, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990, ad eccezione dei casi di rinuncia e di carenza di risorse finanziarie.

4. Sono pubblicati on line i dati di sintesi dei progetti finanziati, ai sensi delle seguenti norme:

- a) regolamento (UE) 1060/2021, articolo 49, paragrafo 3, che prevede in particolare la pubblicazione sul sito Internet della Regione, dell'elenco delle operazioni selezionate, la descrizione sintetica dei progetti, lo scopo e i relativi risultati;
- b) decreto legislativo 33/2013 articolo 26, che prevede la pubblicazione sul sito internet della Regione dei soggetti beneficiari di agevolazioni pubbliche;
- c) legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea), articolo 52, che prevede la pubblicazione sul Registro nazionale degli aiuti di Stato.

5. I beneficiari sono tenuti a informare il pubblico sul sostegno ottenuto dal FESR entro 3 mesi dall'avvio del progetto o, per i progetti avviati precedentemente alla concessione del contributo, entro 3 mesi dalla comunicazione della concessione, e fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione, con le seguenti modalità:

- a) fornendo sul sito web e sui siti di social media ufficiali del beneficiario, laddove esistenti, una breve descrizione del progetto, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto attraverso l'apposizione del logo di Programma e dei loghi dei finanziatori (UE, Stato e Regione), indicando l'importo della spesa ammessa e del contributo concesso, conformemente alle caratteristiche tecniche pubblicate sul portale Europa FVG <https://europa.regione.fvg.it>, alla pagina del PR FESR 2021-2027 nell'apposita sezione destinata ai beneficiari;
- b) collocando almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario attraverso l'apposizione del logo di Programma e dei loghi dei finanziatori (UE, Stato e Regione), evidenziando l'importo della spesa ammessa e del contributo concesso, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso della sede in cui viene realizzato il progetto, predisposto conformemente alle caratteristiche tecniche pubblicate sul portale Europa FVG <https://europa.regione.fvg.it>, alla pagina del PR FESR 2021-2027 nell'apposita sezione destinata ai beneficiari.

6. Qualora richiesto dall'Amministrazione regionale, i beneficiari trasmettono una sintesi del progetto, gli obiettivi e i risultati dello stesso, eventualmente corredati da materiale fotografico o video di libera diffusione a fini di promozione e divulgazione delle attività e dei risultati del Programma. Tale materiale e le informazioni fornite potranno essere pubblicati sul sito web dell'Amministrazione regionale, sul rapporto annuale di esecuzione o utilizzati quale informazione descrittiva dell'avanzamento del Programma e in altre iniziative di diffusione.

Capo VI REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI

Art. 17 - Realizzazione e variazioni al progetto ammesso a contributo

1. Il soggetto beneficiario realizza il progetto conformemente al preventivo approvato, sia per quanto concerne l'aspetto tecnico che per quanto riguarda le voci ed i relativi valori di spesa ammessi.
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, nel caso in cui l'iniziativa necessiti di variazioni rispetto al progetto approvato, il soggetto beneficiario ne dà tempestiva e motivata comunicazione alla SRA, che provvede alla valutazione ed all'eventuale approvazione delle variazioni entro 60 giorni dalla comunicazione. Non sono ammissibili richieste di variazione del progetto presentate prima della concessione del contributo.
3. La SRA si riserva in ogni caso di valutare in sede di rendicontazione l'ammissibilità delle modifiche e delle variazioni apportate al progetto, alla luce della visione complessiva e organica del medesimo, consentita dalla verifica della documentazione finale di spesa nonché della relazione finale sull'attività svolta.
4. In difetto della comunicazione di cui al comma 2, qualora in sede di rendicontazione sia accertata la rilevante difformità tra l'iniziativa effettivamente realizzata e il progetto approvato il contributo concesso viene rideterminato o revocato.
5. Le variazioni al progetto non determinano in alcun caso l'aumento del contributo concesso per l'intervento.
6. Devono essere altresì comunicate, fino alla scadenza del vincolo di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 25, le variazioni inerenti i dati anagrafici dell'impresa, quali, ad esempio, la ragione sociale/denominazione, l'indirizzo della sede legale, l'indirizzo di posta elettronica certificata.

Art. 18 - Operazioni societarie e subentro

1. Ai sensi dell'articolo 32 ter della legge regionale 7/2000, in caso di variazioni soggettive dei beneficiari anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, gli incentivi, concessi o erogati possono essere confermati in capo al subentrante, accertato il rispetto delle sottoelencate condizioni:
 - a) il subentrante è in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'incentivo;
 - b) è verificata la prosecuzione dell'attività in capo al subentrante;
 - c) è mantenuta, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria;
 - d) il subentrante si impegna a rispettare gli obblighi e i vincoli di cui agli articoli 24 e 25.
2. La domanda di subentro deve essere presentata tempestivamente allegando copia dell'atto registrato e le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti e l'impegno alla prosecuzione dell'attività con assunzione dei relativi obblighi. La domanda è predisposta secondo il fac-simile pubblicato sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando, sottoscritta digitalmente ed inoltrata via PEC all'indirizzo economia@certregione.fvg.it.
3. Qualora l'operazione societaria intervenga tra la data di presentazione della domanda e la concessione del contributo, la relativa domanda di contributo e l'eventuale domanda di subentro non sono ammesse.
4. Per le istanze di subentro pervenute dopo la concessione del contributo, la SRA espleta le necessarie valutazioni in ordine all'eventuale conferma delle agevolazioni concesse. L'eventuale provvedimento di conferma è adottato entro il termine di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza.
5. La trasformazione della società ai sensi dell'articolo 2498 e seguenti del Codice civile con continuità dei rapporti giuridici, che non comporti la modifica del codice fiscale dell'impresa e che intervenga tra la presentazione della domanda di contributo ed il termine relativo al vincolo di stabilità delle operazioni di cui **all'articolo 25** è comunicata tempestivamente. La SRA espleta le necessarie valutazioni inerenti i requisiti di ammissibilità e può richiedere eventuale documentazione integrativa.
6. La variazione della dimensione aziendale dell'impresa beneficiaria, successiva alla concessione del contributo, non comporta la rideterminazione o la revoca del contributo concesso.
7. In assenza dei requisiti previsti per il subentro nelle agevolazioni, il provvedimento di concessione del contributo viene revocato, previa comunicazione dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990.
8. In difetto della domanda di subentro di cui al comma 2, la SRA, avuta notizia delle variazioni di cui al comma 1, assegna un termine massimo di 30 giorni per la presentazione della domanda. Qualora la domanda di subentro non sia presentata entro il termine, il provvedimento di concessione del contributo non viene adottato o viene revocato.

Capo VII RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 19 - Liquidazione dell'anticipo e garanzia fidejussoria

1. I contributi possono essere liquidati in via anticipata, nella misura massima del 70 per cento dell'importo concesso, entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta, redatta secondo il fac-simile disponibile sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando, sottoscritta digitalmente ed inoltrata via PEC all'indirizzo economia@certregione.fvg.it.
2. La liquidazione anticipata è subordinata alla presentazione di una fideiussione di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della legge regionale 7/2000, prestata da banche o assicurazioni o da intermediari finanziari autorizzati di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario), iscritti negli Albi ed elenchi di competenza. La fideiussione è redatta secondo il fac-simile disponibile sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando, sottoscritta digitalmente dal soggetto fideiussore e trasmessa in allegato alla richiesta di liquidazione anticipata.
3. La richiesta di anticipazione è presentata successivamente all'avvio del progetto, entro 6 mesi dalla data di comunicazione della concessione del contributo e comunque prima della data di conclusione del progetto, pena il non accoglimento della richiesta medesima.
4. La liquidazione dell'anticipazione è subordinata alla verifica:
 - a) nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge n. 234/2012, che l'impresa non sia destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato un precedente aiuto ricevuto dal beneficiario illegale ed incompatibile con il mercato comune. In caso contrario si applica la disposizione di cui all'articolo 53 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19);
 - b) della regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali, attestata dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Qualora il DURC risulti irregolare, la SRA attiva l'intervento sostitutivo come disciplinato dall'articolo 4 decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
 - c) che l'impresa non si trovi nelle condizioni ostative previste dalla vigente normativa antimafia, qualora il contributo liquidabile superi l'importo di 150.000,00 euro.
5. La liquidazione anticipata del contributo è sospesa nei casi previsti all'articolo 23.

Art. 20 – Documentazione per la rendicontazione del progetto

1. La rendicontazione del progetto dettaglia i costi sostenuti nel periodo di riferimento, comprovati da giustificativi di spesa e relative quietanze suddivisi per voce di spesa, e comprende i seguenti documenti:
 - a) modulo di rendicontazione, che si genera dalla compilazione on line, contenente i dati di sintesi del beneficiario e dell'intervento e il quadro spese riepilogativo;
 - b) relazione riepilogativa finale del progetto realizzato, sottoscritta da un tecnico abilitato, corredata dall'attestazione di regolare installazione dell'impianto e contenente la descrizione dettagliata dell'investimento effettuato, con evidenziazione degli elementi tecnici e dei risultati prestazionali raggiunti in termini di energia rinnovabile annualmente prodotta dall'impianto e della correlata riduzione di emissioni di gas a effetto serra;
 - c) dichiarazione di conformità resa dall'impresa installatrice contenente le informazioni e gli allegati obbligatori ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici);
 - d) l'elenco, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o altro soggetto di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), delle dichiarazioni sostitutive attestanti i requisiti e delle attestazioni di assunzione di responsabilità dei contenuti della rendicontazione e di impegno al rispetto degli obblighi;
 - e) documentazione comprovante il collaudo e l'entrata in esercizio degli impianti; qualora tale documentazione non sia disponibile alla data di rendicontazione, il beneficiario dovrà dichiarare, entro il termine massimo di 2 anni dal pagamento finale al beneficiario, il collaudo e l'avvenuto esercizio degli impianti;
 - f) procura, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o titolare di impresa individuale, con cui viene incaricato l'eventuale soggetto delegato alla sottoscrizione e presentazione della rendicontazione ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera b);
 - g) procura riportante i poteri di firma dell'eventuale procuratore firmatario di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), qualora non siano riportati in visura, se non già agli atti;
 - h) copia di ciascuna fattura/giustificativo con relative quietanze adeguate a comprovare la spesa sostenuta, nonché eventuale ulteriore documentazione secondo quanto dettagliato nell'allegato E (contratti di cessione di credito, documenti di trasporto, ecc.).

2. I fac-simili dei documenti di cui al comma 1 lettere b), d) e f) sono pubblicati sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando unitamente alle linee guida per la compilazione della rendicontazione.

Art. 21 - Presentazione della rendicontazione

1. La rendicontazione è predisposta e presentata alla SRA per via telematica tramite il sistema on line dedicato, a cui si accede dal sito www.regione.fvg.it nelle sezioni relative al bando, secondo le modalità riportate nelle linee guida di cui al comma 7. La rendicontazione si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.
2. La rendicontazione può essere sottoscritta e inoltrata:
 - a) dal legale rappresentante dell'impresa o titolare di impresa individuale o procuratore interno all'impresa;
 - b) da soggetto esterno delegato tramite formale procura da parte del legale rappresentante dell'impresa o titolare di impresa individuale.
3. I soggetti di cui al comma 2 possono conferire, tramite sistema on line, delega operativa a terzi per la mera compilazione della rendicontazione.
4. Il progetto deve essere concluso e la relativa rendicontazione presentata entro il termine massimo di 15 mesi decorrenti dalla data di ricevimento del decreto di concessione, termine prorogabile per un massimo di 3 mesi su motivata richiesta del beneficiario, e per ulteriori 3 mesi per motivate esigenze straordinarie, ai sensi dell'articolo 10, comma 3. Ai fini del rispetto del termine di presentazione della rendicontazione fa fede la data di inoltro telematico tramite il sistema on line.
5. Decorso il termine di cui al comma 4, eventualmente prorogato su richiesta dell'impresa, la SRA assegna un ulteriore termine ultimativo di 15 giorni per adempiere, trascorso il quale il contributo è revocato.
6. Nel caso in cui il progetto risulti concluso prima della concessione del contributo, il termine di cui al comma 4 è ridotto a 6 mesi decorrenti dalla data di ricevimento del decreto di concessione, eventualmente prorogabile ai sensi del comma 4.
7. Le linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema on line sono pubblicate sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando.

Art. 22 - Istruttoria della rendicontazione e liquidazione del contributo a saldo

1. Le rendicontazioni sono oggetto delle verifiche istruttorie volte ad accertare la correttezza e completezza dei dati forniti e la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la liquidazione del contributo, anche tramite controlli in loco, che possono essere attuati con modalità a campione concordate con l'AdG.
2. Le rendicontazioni presentate sono oggetto di verifica, per accertare, in particolare, che:
 - a) siano corredate dei documenti di cui all'articolo 20, comma 1;
 - b) siano mantenuti i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e b) e comma 3, lettera c);
 - c) l'impresa non si trovi nelle condizioni ostative previste dalla vigente normativa antimafia, qualora il contributo complessivamente liquidabile superi l'importo di 150.000,00 euro;
 - d) l'iniziativa realizzata sia coerente con il progetto approvato in relazione ai risultati previsti e agli obiettivi prefissati;
 - e) le voci di spesa rendicontate rientrino tra quelle ammissibili ai sensi dell'articolo 7;
 - f) l'impresa non sia destinataria di un ordine di recupero pendente nei confronti dell'impresa a seguito di una decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato un precedente aiuto ricevuto dal beneficiario illegale ed incompatibile con il mercato comune, mediante interrogazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge n. 234/2012. In caso contrario si applica la disposizione di cui all'articolo 53 del decreto-legge 34/2020;
 - g) sia rispettato il divieto di cumulo di cui all'articolo 12;
 - h) siano rispettati gli obblighi di pubblicità di cui all'articolo 16, comma 5.
3. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, la SRA ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Può essere concessa la proroga del termine per una sola volta e per un massimo di 15 giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede con l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti e, qualora le stesse siano insufficienti, si procede alla revoca della concessione del contributo.
4. Qualora non siano ottemperati gli obblighi di informazione al pubblico ai sensi dell'articolo 16, comma 5, la SRA assegna un termine entro il quale il beneficiario provvede alla regolarizzazione, subordinando l'erogazione del contributo, per la parte non ancora erogata, all'adempimento delle prescrizioni stesse. Se le prescrizioni non sono adempiute si applica la sanzione prevista all'articolo 28, comma 2.
5. A seguito di conclusione positiva dell'istruttoria viene adottato l'atto di approvazione della rendicontazione, confermando o eventualmente rideterminando la spesa complessiva ammissibile e liquidando il contributo, eventualmente rideterminato sulla base della spesa ammessa.

6. L'atto di approvazione della rendicontazione e liquidazione a saldo è adottato entro 80 giorni dalla data di presentazione della rendicontazione, fatte salve le sospensioni dei termini del procedimento istruttorio previste dall'articolo 2, comma 7 della legge 241/1990.

7. Qualora, a seguito della rideterminazione del contributo, le somme erogate anticipatamente siano eccedenti rispetto al contributo spettante, la SRA dispone il recupero della differenza secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

8. La liquidazione a saldo è subordinata alla verifica della regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali, attestata dal DURC. Qualora il DURC risulti irregolare, la SRA attiva l'intervento sostitutivo come disciplinato dall'articolo 4 del D.P.R. n. 207/2010.

Art. 23 – Sospensione dell'erogazione del contributo

1. L'erogazione in acconto o a saldo del contributo può essere sospesa ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000, in particolare nei seguenti casi:

- a) qualora la SRA abbia notizia, successivamente verificata, di situazioni, tra le quali l'inattività e la liquidazione dell'impresa non connessa a procedura concorsuale, che facciano ritenere che l'interesse pubblico perseguito attraverso l'erogazione del contributo possa non essere raggiunto;
- b) qualora la legittimità del rapporto contributivo sia condizionata dall'accertamento giudiziario di fatti o diritti, sino alla conclusione del procedimento giurisdizionale di primo grado;
- c) in caso di notizia di procedura concorsuale prevista dalla legge.

Capo VIII OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Art. 24 - Obblighi del beneficiario

1. I beneficiari sono tenuti in particolare a:

- a) utilizzare la posta elettronica certificata (PEC) per la trasmissione alla SRA di tutte le comunicazioni relative al procedimento, inviando le corrispondenze all'indirizzo economia@certregione.fvg.it, laddove non richiesta espressamente la trasmissione tramite sistema on line dedicato;
- b) mantenere i requisiti soggettivi di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e b) ossia essere impresa iscritta al Registro imprese, in attività nel territorio regionale, per tutta la durata del progetto e fino alla conclusione del vincolo di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 25;
- c) mantenere il requisito soggettivo di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c) ed e) ossia non essere sottoposta a procedure concorsuali, fatto salvo quanto previsto all'articolo 23 in relazione alla sospensione delle erogazioni, e di non essere destinataria di sanzioni interdittive per tutta la durata del progetto e fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione;
- d) comunicare l'eventuale variazione della dimensione aziendale intervenuta tra la presentazione della domanda e la comunicazione della concessione del contributo, ai sensi dell'articolo 4, comma 4;
- e) non completare il progetto prima della presentazione della domanda di contributo nel caso in cui il progetto sia stato avviato in data precedente alla presentazione della domanda e comunque non prima del 24 novembre 2022;
- f) non ricevere altri contributi sulle spese finanziate ai sensi dell'articolo 12;
- g) rispettare gli obblighi di informazione del sostegno ottenuto, di cui all'articolo 16, comma 5;
- h) ottemperare agli obblighi informativi relativi alle erogazioni pubbliche nei documenti di bilancio o on line previsti dalla legge 4 agosto 2017 n. 124, articolo 1, commi 125-129; in caso di inosservanza si applicano le sanzioni previste dal comma 125 ter dell'articolo medesimo;
- i) non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla vigente normativa antimafia, per tutta la durata del progetto e fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione;
- j) realizzare l'iniziativa conformemente al progetto ammesso a contributo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 17 in relazione alle variazioni di progetto e all'articolo 18 in relazione alle operazioni societarie e al subentro;
- k) rispettare le tempistiche previste, in particolare la presentazione della rendicontazione entro il termine di 15 mesi dalla data di ricevimento del decreto di concessione fatte salve le proroghe autorizzate dalla SRA e quanto previsto dall'articolo 21, comma 6;
- l) mantenere una contabilità separata per tutte le transazioni relative all'iniziativa finanziata, che si sostanzia nel garantire la tracciabilità delle spese relative all'iniziativa nel sistema contabile del beneficiario e nell'organizzazione di un apposito fascicolo di progetto che il beneficiario contribuisce ad alimentare sul sistema informatico del Programma;

- m) conservare presso i propri uffici, per 5 anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento al beneficiario, le versioni originali della documentazione di progetto trasmessa in copia, insieme ad eventuale altra documentazione rilevante per il progetto non già nella disponibilità della SRA; il termine si interrompe in caso di procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione;
- n) mantenere il vincolo di stabilità delle operazioni e trasmettere la relativa dichiarazione sostitutiva annuale di cui all'articolo 25;
- o) comunicare le informazioni necessarie all'implementazione del sistema di monitoraggio nelle modalità richieste dal sistema on line dedicato per la presentazione della domanda e della rendicontazione, tra cui i dati necessari alla rilevazione degli indicatori di realizzazione e di risultato di cui all'articolo 26;
- p) consentire ed agevolare ispezioni e controlli;
- q) allacciare l'impianto alla rete entro il termine di 2 anni come previsto all'articolo 20, comma 1, lettera e).

Art. 25 - Vincolo di stabilità delle operazioni

1. L'attività d'impresa oggetto di finanziamento non deve cessare o essere rilocalizzata al di fuori del territorio regionale per 3 anni, decorrenti dal pagamento finale al beneficiario.
2. Rientra in particolare tra gli obblighi del beneficiario il mantenimento, per il periodo di cui al comma 1, dei seguenti requisiti:
 - a) iscrizione al Registro delle imprese;
 - b) sede o unità operativa attiva nel territorio regionale;
 - c) non essere in stato di liquidazione ad eccezione di liquidazione connessa a procedura concorsuale, fatto salvo il fallimento;
 - d) appartenere ai settori **di cui all'articolo 4, comma 1**, salvo casi motivati finalizzati al mantenimento dell'attività e dell'occupazione;
 - e) non alienare o cedere a qualsiasi titolo i beni materiali ed immateriali oggetto di contributo;
 - f) non aver effettuato una delocalizzazione da uno Stato membro dell'Unione o da un'altra Regione italiana verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni successivi al completamento dell'investimento, ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento (UE) 1060/2021.
3. L'impresa ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 3/2015, non deve delocalizzare la propria produzione da un sito presente nel territorio della Regione ad uno Stato non appartenente all'Unione Europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il 30 per cento, per un periodo di cinque anni dalla concessione del contributo medesimo, pena la revoca dello stesso.
4. Successivamente alla rendicontazione della spesa, il rispetto del vincolo di stabilità delle operazioni è attestato periodicamente con dichiarazione sostitutiva redatta secondo il facsimile pubblicato sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando, da trasmettere alla SRA dal 1° gennaio ed entro il 28 febbraio successivo all'annualità attestata. Qualora, a conclusione del vincolo, il periodo residuo da attestare sia inferiore all'anno, la dichiarazione può essere presentata allo scadere del vincolo medesimo, e comunque entro il 28 febbraio successivo.
5. Prima di disporre l'ispezione o il controllo, la SRA ha facoltà di sollecitare l'invio della dichiarazione di cui al comma 4, richiedendo la presentazione della stessa entro un termine perentorio.
6. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo comporta la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per il quale il vincolo non è stato rispettato, con conseguente revoca parziale della concessione e recupero del contributo non spettante, secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

Art. 26 - Indicatori di monitoraggio

1. Ai fini di consentire la valutazione dell'efficacia degli interventi per l'Azione b2.1, gli indicatori di monitoraggio previsti dal PR FESR 2021-2027 e dal sistema di valutazione sono i seguenti:

INDICATORI COMUNI DI REALIZZAZIONE

- a) numero di imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: microimprese, piccole, medie e grandi imprese) – RCO01
L'indicatore considera tutte le imprese che ricevono sostegno monetario o in natura dal FESR e dal Fondo di coesione. La dimensione dell'impresa supportata viene misurata al momento della domanda.
- b) numero di imprese sostenute mediante sovvenzioni – RCO02
L'indicatore considera tutte le imprese che ricevono sostegno monetario sotto forma di sovvenzioni.
- c) Capacità supplementare di produzione di energia rinnovabile (di cui elettrica, termica) in MWh – RCO22
È la capacità di produzione aggiuntiva per energia rinnovabile costruita o ampliata grazie al supporto. L'indicatore copre anche la capacità di produzione che è stata realizzata o ampliata e non è ancora collegata alla rete (se applicabile) o non è ancora completamente pronta per produrre energia.
Per capacità produttiva si intende la "capacità elettrica massima netta", definita da Eurostat come "la potenza attiva

massima che può essere fornita, in continuo, con tutti gli impianti in funzione, al punto di presa (cioè dopo aver prelevato le alimentazioni per gli ausiliari di stazione e tenendo conto delle perdite in quei trasformatori considerati parte integrante della stazione)".

Energia rinnovabile significa "energia da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare (termica e fotovoltaica) e geotermica, energia ambientale, marea, onde e altre energie oceaniche, energia idroelettrica, biomassa, gas di discarica, gas di impianto di trattamento delle acque reflue e biogas." (vedi Direttiva 2018/2011).

La disaggregazione della capacità in energia elettrica e termica si riferisce al tipo di energia prodotta e va indicata solo al raggiungimento dell'output

INDICATORI COMUNI DI RISULTATO

a) investimenti privati abbinati al sostegno pubblico - RCR02

L'indicatore tiene in considerazione il contributo privato totale che cofinanzia i progetti sostenuti. Per le imprese pubbliche, l'indicatore copre i costi cofinanziati dal proprio bilancio.

b) Emissioni di gas a effetto serra (in tonCO₂eq) – RCR29

Sono le emissioni di gas a effetto serra totali stimate per le entità o i processi supportati. La baseline si riferisce al livello di emissioni di gas a effetto serra stimate durante l'anno prima dell'inizio dell'intervento e il valore raggiunto è calcolato come le emissioni di gas a effetto serra totali stimate in base al livello di prestazione energetica raggiunto nell'anno successivo al completamento dell'intervento.

c) Tonnellate dell'energia rinnovabile prodotta (di cui elettrica, termica) (in MWh/anno) – RCR31

È l'energia rinnovabile annuale prodotta prima e dopo l'intervento nei progetti sostenuti. La baseline si riferisce all'energia annua prodotta nell'anno precedente l'inizio dell'intervento e può essere diversa da zero nei casi in cui la capacità di produzione sia estesa. Il valore ottenuto è l'energia annua prodotta nell'anno successivo al completamento dell'intervento. La disaggregazione per energia elettrica e termica si riferisce alla fonte di energia rinnovabile.

Per la definizione di energia rinnovabile cfr. RCO22.

2. I beneficiari sono tenuti a fornire le informazioni relative agli indicatori di cui al comma 1 secondo le modalità previste nei moduli di domanda e di rendicontazione.

Capo IX VERIFICHE, CONTROLLI E REVOCHE

Art. 27 - Controlli e ispezioni

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione e liquidazione del finanziamento, nonché per tutta la durata di realizzazione del progetto e del vincolo di stabilità delle operazioni, possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

2. I requisiti attestati con dichiarazione sostitutiva sono oggetto di controllo a campione, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

3. Le ispezioni e i controlli di cui al comma 1 e quelli relativi ai requisiti attestati con dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al comma 2 possono essere attuati a campione secondo le modalità concordate con l'Autorità di Gestione.

Art. 28 - Annullamento, revoca e rideterminazione del provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione è revocato a seguito della decadenza dal diritto al contributo derivante dalla rinuncia del beneficiario oppure per inadempimento del beneficiario che si configura, in particolare, qualora:

a) il progetto sia stato avviato in data antecedente al 24 novembre 2022;

b) il progetto sia stato materialmente completato prima della presentazione della domanda di contributo;

c) la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile a rendiconto sia inferiore al limite minimo previsto all'articolo 9, comma 1;

d) l'esito della valutazione tecnica della rendicontazione sia negativo, in quanto il progetto realizzato si discosti significativamente da quello ammesso a contributo o la documentazione agli atti non consenta di valutare tecnicamente il progetto rendicontato, ai sensi dell'articolo 17, commi 4;

e) in caso di operazioni societarie, non siano rispettate le condizioni per il subentro nell'agevolazione previste all'articolo 18 o non sia trasmessa la domanda di subentro entro il termine previsto all'articolo 18, comma 8;

f) la rendicontazione delle spese non sia presentata entro il termine ultimativo assegnato dalla SRA ai sensi dell'articolo 21, comma 5;

g) l'esito delle verifiche istruttorie sulla rendicontazione di cui all'articolo 22, comma 1, sia negativo o in quanto la

documentazione agli atti non consenta di concludere l'istruttoria amministrativa sulla rendicontazione, ai sensi dell'articolo 22, comma 3;

h) l'impianto non sia allacciato alla rete entro il termine di 2 anni dal pagamento finale al beneficiario, come previsto all'articolo 20, comma 1, lettera e).

2. Qualora non siano ottemperati gli obblighi di pubblicità di cui all'articolo 16, comma 5, il contributo complessivo concesso, come eventualmente rideterminato in fase di liquidazione a saldo, viene decurtato di un importo pari al 3% del sostegno dei fondi all'operazione interessata.

3. Qualora non sia rispettato il vincolo di stabilità delle operazioni, il contributo è rideterminato e recuperato in proporzione al periodo per il quale il vincolo non sia stato rispettato, ai sensi dell'articolo 25, comma 6.

4. La concessione del contributo è revocata totalmente o parzialmente a seguito della decadenza dal diritto al contributo, qualora sia accertata la non veridicità del contenuto di una dichiarazione sostitutiva, fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge.

5. La SRA comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di annullamento o di revoca del provvedimento di concessione nonché di rideterminazione del contributo con contestuale recupero parziale dell'importo liquidato. Le somme eventualmente erogate sono restituite secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

6. I provvedimenti di revoca, annullamento o modifica di provvedimenti già emanati sono adottati entro il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data in cui il responsabile del procedimento abbia notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere.

Capo X DISPOSIZIONI FINALI E RIFERIMENTI NORMATIVI.

Art. 29 – Informativa sul trattamento dei dati personali

1. L'informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) è pubblicata, sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando, come indicato all'articolo 13, comma 3, lettera b).

2. Ai sensi dell'articolo 74 paragrafo 1 lettera c) del Reg. (UE) 1060/2021 i dati contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione Europea saranno utilizzati attraverso l'applicativo informatico ARACHNE, fornito all'AdG dalla Commissione Europea, per l'individuazione degli indicatori di rischio di frode.

Art. 30 - Disposizioni finali

1. Con decreto del Direttore centrale attività produttive e turismo da pubblicare sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando e sul Bollettino Ufficiale della Regione, possono essere apportate eventuali rettifiche, integrazioni e adeguamenti delle disposizioni di natura operativa attinenti il presente bando.

2. Informazioni relative al bando e agli adempimenti ad esso connessi possono essere richieste alla SRA all'indirizzo di posta elettronica industria@regione.fvg.it o di posta elettronica certificata economia@certregione.fvg.it.

3. Ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 7 del regolamento (UE) 1060/2021 sono garantite modalità di trattazione delle denunce concernenti finanziamenti a valere sui fondi del PR FESR 2021-2027 attraverso la sezione "richieste reclami segnalazioni proposte" accessibile dall'home page del sito www.regione.fvg.it. I reclami sono raccolti dalla Presidenza della Regione - Ufficio stampa e comunicazione e trattati in tempi congrui, coinvolgendo le Strutture competenti.

Art. 31 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, si rinvia alle pertinenti disposizioni generali e di settore, come richiamate nelle premesse della deliberazione della Giunta regionale di approvazione del presente bando, alla legge regionale 7/2000 e alla legge 241/1990.

2. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente bando si intende effettuato al testo vigente degli stessi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

TABELLA DI CONVERSIONE TENORE DI ENERGIA DI UNA SERIE DI COMBUSTIBILI PER IL CONSUMO FINALE

	A	B	C	D	E
Fonte di Energia	Fattore di conversione del consumo in kWh	Fattore di conversione in energia primaria Non Rinnovabile	Fattore di conversione in energia primaria Rinnovabile	Fattore di conversione in energia primaria Totale	Fattore di emissione CO2 equivalente [kg CO₂/kWh]
Gas Naturale	9,43 [kWh/Smc]	1,05	0	1,05	0,1998
GPL	12,82 [kWh/kg]	1,05	0	1,05	0,1998
	6,60 [kWh/lt]				
Gasolio	11,76 [kWh/kg]	1,07	0	1,07	0,2642
	9,82 [kWh/l]				
Energia Elettrica da rete	1 [kWh/kWhelt]	1,95	0,47	2,42	0,4332

MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DELLA CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA

La verifica ha esito positivo qualora almeno uno dei seguenti requisiti A e B è soddisfatto.

A) Sostenibilità finanziaria del progetto: $ST / F \leq 0,3$

La spesa totale preventivata per il progetto non è superiore al 30% del fatturato

B) Congruenza fra capitale netto e costo del progetto: $CN / ST \geq 0,2$

Il capitale netto è pari ad almeno il 20% della spesa totale preventivata per il progetto

ST = spesa totale preventivata per il progetto.

F = fatturato annuo risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda (corrispondente al valore dei *Ricavi delle vendite e delle prestazioni*, voce A1 dello schema di conto economico ai sensi del Codice civile).

CN = capitale netto, intendendosi per tale il patrimonio netto, come definito all'art. 2424 del Codice civile, quale risultante dall'ultimo bilancio già approvato, nei termini di legge, alla data della presentazione della domanda.

I dati afferenti alle operazioni predette devono essere desumibili dal bilancio già approvato alla data di presentazione della domanda, benché eventualmente non ancora depositato nel registro imprese.

Per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, le predette informazioni sono riferite al fatturato e al patrimonio netto dell'ultimo esercizio chiuso desumibili, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda il capitale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto in conformità alle norme in materia civilistica e tributaria.

La SRA può richiedere all'impresa di documentare i valori dichiarati, eventualmente tramite dichiarazione di un commercialista iscritto all'albo.

Per le imprese di nuova costituzione che non dispongano dei dati economici definitivi e approvati relativi al primo esercizio, l'accertamento della capacità finanziaria sarà effettuato sulla base del solo criterio B). In tale fattispecie, il valore di CN sarà accertato sulla base dell'importo del capitale sociale sottoscritto e liberato così come risultante dal certificato di iscrizione alla CCIAA.

Nel caso in cui il soggetto interessato abbia redatto il bilancio consolidato ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo n. 127 del 9 aprile 1991 o sia controllato da un'impresa che abbia redatto il bilancio consolidato, il soggetto stesso può utilizzare i dati contabili e le informazioni dell'ultimo bilancio consolidato approvato.

SETTORI E ATTIVITÀ ESCLUSE AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2021/1058 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 24 GIUGNO 2021 RELATIVO AL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE E AL FONDO DI COESIONE

Non sono ammessi a contributo le imprese che svolgono attività o effettuano investimenti individuati all'articolo 7, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2021/1058, così come riportato di seguito.

1. Il FESR e il Fondo di coesione non sostengono:

- a) lo smantellamento o la costruzione di centrali nucleari;
- b) gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE;
- c) la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
- d) un'impresa in difficoltà, quali definite all'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014 salvo se autorizzato nell'ambito di aiuti de minimis o di norme temporanee in materia di aiuto di Stato per far fronte a circostanze eccezionali;
- e) gli investimenti in infrastrutture aeroportuali, eccetto nelle regioni ultraperiferiche o negli aeroporti regionali esistenti quali definiti all'articolo 2, punto 153), del regolamento (UE) n. 651/2014, in uno dei casi seguenti:
 - i) nelle misure di mitigazione dell'impatto ambientale; o
 - ii) nei sistemi di sicurezza e di gestione del traffico aereo risultanti dalla ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo;
- f) gli investimenti in attività di smaltimento dei rifiuti in discariche, eccetto:
 - i) per le regioni ultraperiferiche, solo in casi debitamente giustificati; o
 - ii) per gli investimenti finalizzati alla dismissione, riconversione o messa in sicurezza delle discariche esistenti, a condizione che tali investimenti non ne aumentino la capacità;
- g) gli investimenti destinati ad aumentare la capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti residui, eccetto:
 - i) per le regioni ultraperiferiche, solo in casi debitamente giustificati;
 - ii) gli investimenti in tecnologie per il recupero di materiali dai rifiuti residui ai fini dell'economia circolare;
- h) gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, eccetto:
 - i) la sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili solidi, vale a dire carbone, torba, lignite, scisto bituminoso, con impianti di riscaldamento alimentati a gas ai seguenti fini:
 - ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento per portarli allo stato di «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti» come definiti all'articolo 2, punto 41, della direttiva 2012/27/UE;
 - ammodernamento degli impianti di cogenerazione di calore ed elettricità per portarli allo stato di «cogenerazione ad alto rendimento» come definiti all'articolo 2, punto 34, della direttiva 2012/27/UE;
 - investimenti in caldaie e sistemi di riscaldamento alimentati a gas naturale in alloggi ed edifici in sostituzione di impianti a carbone, torba, lignite o scisto bituminoso;
 - ii) gli investimenti nell'espansione e nel cambio di destinazione, nella conversione o nell'adeguamento delle reti di trasporto e distribuzione del gas, a condizione che tali investimenti adattino le reti per introdurre nel sistema gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, quali idrogeno, biometano e gas di sintesi, e consentano di sostituire gli impianti a combustibili fossili solidi;
 - iii) gli investimenti in:
 - veicoli puliti quali definiti nella direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(22) a fini pubblici;
 - e
 - veicoli, aeromobili e imbarcazioni progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati dai servizi di protezione civile e antincendio.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Criteri di valutazione		
Critero	Descrizione del criterio	Punteggio
1) TIPOLOGIA DELLA FONTE RINNOVABILE	a) L'investimento prevede l'installazione di un impianto fotovoltaico	5
	b) L'investimento prevede l'installazione di un impianto di solare termico	2
	c) L'investimento prevede l'installazione sia di un impianto fotovoltaico che di solare termico	7
2) PRESENZA DI SISTEMI DI STOCCAGGIO DI ENERGIA RINNOVABILE	L'investimento prevede l'installazione di un accumulatore di energia	5
3) PRECEDENTI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	Interventi di efficientamento energetico realizzati dall'impresa nell'ultimo quinquennio ¹ nella medesima unità immobiliare oggetto dell'intervento	
	• almeno un intervento	2
	• da due a quattro interventi	4
	• più di quattro interventi	6
4) CAPACITÀ DEL PROGETTO DI GENERARE OUTPUT/RISULTATI	La capacità viene espressa in termini di rapporto fra produzione annuale attesa per l'impianto(kWh) e il costo complessivo ammissibile dell'impianto (€)	
	a) Minore di 0,30 Kwh/€	2
	b) Maggiore di 0,30 fino a 0,50 Kwh/€	4
	c) Maggiore di 0,50 fino a 0,70 kWh/€	6
	d) Maggiore di 0,70 fino a 0,9 kWh/€	8
	e) Maggiore di 0,9 kWh/€	10
5) POSSESSO DI CERTIFICAZIONE AMBIENTALE	L'impresa è in possesso di almeno una delle seguenti certificazione: ISO 14001, ISO 50001 o EMAS	5
6) INVESTIMENTO IN AREE INTERNE	L'investimento è effettuato nelle aree interne ²	1
7) RATING DI LEGALITA'	Progetto realizzato da impresa in possesso del rating attribuito ai sensi dell'art. 5-ter del DL n. 1/2012, e s.m.i.	1

È ammissibile all'istruttoria il progetto di investimento che abbia raggiunto il punteggio minimo di 12 punti

¹ Per la definizione di "interventi di efficientamento energetico", vedi l'articolo 2 del bando.

² Per la definizione di "investimento in aree interne", vedi l'articolo 2 del bando.

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE E LA DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE

1. LE SPESE

Le spese devono, a pena di inammissibilità:

- a) rientrare tra le categorie ammissibili dal bando ed essere pertinenti al progetto e, in rendicontazione, conformi al preventivo e alle variazioni autorizzate;
- b) essere sostenute nell'arco temporale decorrente tra l'avvio e la rendicontazione e documentate da giustificativi di spesa di data ricompresa in tale periodo;
- c) devono essere sostenute in data non antecedente al 24 novembre 2022 fermo restando che una parte degli investimenti deve essere realizzata dopo la presentazione della domanda, pena l'inammissibilità o la revoca del contributo;
- d) essere pagate entro la data di rendicontazione;
- e) essere pagate unicamente a mezzo transazione bancaria/postale, distinta per singola fattura o comprendente solo fatture inerenti il progetto, fatta eccezione per quanto riportato al successivo punto 2, e documentata da estratto conto bancario, attestazione di bonifico bancario, ricevuta bancaria, estratto conto della carta di credito aziendale e relativo addebito bancario, bollettino/vaglia postale. Non è ammesso il pagamento effettuato tramite contanti o assegni né a mezzo di compensazione ai sensi dell'articolo 1241 del codice civile né a mezzo di controprestazione svolta in luogo del pagamento. La fattura imputabile al progetto è ammissibile al netto delle note di credito riferite alla medesima o a fatture non pertinenti al progetto;
- f) essere adeguatamente tracciate nella contabilità aziendale.

2 DOCUMENTAZIONE DI SPESA

Fatture

Al fine di agevolare i controlli sulle rendicontazioni e ridurre i tempi di liquidazione, le imprese sono tenute a:

- presentare fatture che includano unicamente l'acquisto di beni/servizi inerenti il progetto;
- presentare fatture distinte per voci di spesa diverse (es. strumenti e beni immateriali).

Nelle fatture/giustificativi deve essere chiaramente indicata la natura del bene/prestazione e devono essere chiaramente individuabili i costi pertinenti al progetto.

Deve essere presentato in rendicontazione il documento di trasporto dei beni acquistati, qualora la data di consegna non sia indicata in fattura, e comunque dei beni per i quali non sia chiara in fattura la sede di consegna.

Sono ammissibili a rendiconto unicamente fatture/giustificativi/ imputati al progetto per un importo uguale o maggiore a 300.00 euro.

L'IVA non è spesa ammissibile, tranne nel caso in cui si tratti di IVA indetraibile per il beneficiario. In tal caso l'impresa deve documentare l'indetraibilità.

Casi particolari

- I pagamenti in valuta estera sono convertiti in euro con le seguenti modalità:
 - a) in caso di pagamenti con addebito su conto in euro, sulla base del cambio utilizzato dall'istituto bancario per la transazione nel giorno di effettivo pagamento;
 - b) per pagamenti effettuati direttamente in valuta estera, sulla base del cambio di riferimento ufficiale relativo al giorno di effettivo pagamento, reperibile sul sito della Banca d'Italia.
- In caso di documenti di spesa redatti in lingua straniera deve essere allegata la traduzione in lingua italiana.

Quietanze

La documentazione di quietanza deve essere prodotta in copia integra³ e consentire la tracciabilità dei pagamenti⁴, indicando espressamente l'avvenuta esecuzione del versamento al fornitore e la riferibilità del versamento stesso alla fattura/giustificativo imputato al progetto. È richiesto in particolare che la causale del pagamento riportata sulla quietanza indichi il numero della fattura, in assenza del quale deve essere presentato mastro di contabilità intestato al fornitore da cui si evinca che la fattura sia stata pagata.

³ La copia dell'estratto conto deve comprendere tutte le pagine (non sono ammesse parti totalmente o parzialmente oscurate), essere intestata all'impresa e indicare il numero di conto corrente. Si suggerisce l'utilizzo di un c/c dedicato al progetto di modo che tutti movimenti siano riferibili alle spese inerenti il progetto.

⁴ La tracciabilità della spesa si considera comprovata quando risulta agevole verificare, in quanto adeguatamente e ordinatamente documentato, il sostenimento della spesa, supportato dalla documentazione dettagliata di cui al presente paragrafo. Il collegamento tra i documenti che costituiscono il flusso finanziario deve essere chiaramente e certamente rilevabile, eventualmente attraverso una codifica specifica della documentazione all'interno del sistema contabile aziendale.

In via eccezionale sarà valutata l'ammissibilità di pagamenti singoli o cumulativi, effettuati a mezzo degli strumenti di cui al soprariportato punto 1, qualora la documentazione di quietanza citata non garantisca un'adeguata tracciabilità e ragionevole garanzia di avvenuto pagamento, a condizione che l'impresa presenti ulteriore documentazione⁵ atta a comprovare l'avvenuta esecuzione del pagamento e la riferibilità dello stesso alla fattura/giustificativo.

Deve essere comunque presentata copia di tutte le fatture coinvolte in un pagamento cumulativo al medesimo fornitore, oppure mastro contabile intestato al fornitore da cui siano rilevabili le specifiche registrazioni.

Qualora il pagamento cumulativo non copra tutto il valore della somma delle fatture, la quota non coperta sarà detratta dalla spesa ammissibile.

Non sono ammessi pagamenti per quote forfettarie a progressiva copertura del debito nei confronti del fornitore.

Il versamento delle ritenute d'acconto dei professionisti è documentato tramite copia della quietanza del modello F24 con report di dettaglio in caso di versamenti cumulativi, che devono essere presentati a rendiconto in allegato alla fattura.

Casi particolari

- Per le società appartenenti a un gruppo i pagamenti possono essere disposti anche dalla società del gruppo preposta alla gestione della tesoreria accentrata, purché sia assicurata la tracciabilità del flusso finanziario.

- In caso di cessione di credito deve essere prodotta copia del contratto di cessione del credito e adeguata quietanza a comprova del pagamento nei confronti del cessionario.

⁵ In caso di pagamenti cumulativi: copia della distinta bancaria chiaramente riferibile alla banca (le stampe da web potrebbero non essere espressamente identificabili come documenti emessi dalla banca) o documentazione sottoscritta dalla banca. In ogni caso, qualora non sia chiara la riferibilità del versamento alla fattura/justificativo: copia dei mastri di contabilità o, in caso di contabilità semplificata, del libro dei pagamenti, da cui risulti la riferibilità della fattura al pagamento.

IMPRESE A FORTE CONSUMO DI ENERGIA - Estratto codici NACE Allegato I alla Comunicazione C(2022) 7945

Settori e sottosectori ritenuti particolarmente esposti alla perdita di competitività a causa della crisi energetica

	Codice	Descrizione	Note
1	5.10	Estrazione di antracite	Esclusi dal FESR 2021/27
2	6.10	Estrazione di petrolio greggio	
3	7.10	Estrazione di minerali metalliferi ferrosi	Esclusi dal bando
4	7.29	Estrazione di altri minerali metalliferi non ferrosi	
5	8.91	Estrazione di minerali per l'industria chimica e per la produzione di fertilizzanti	
6	8.93	Estrazione di sale	
7	8.99	Altre attività estrattive n.c.a.	
8	10.41	Produzione di oli e grassi	
9	10.62	Produzione di amidi e di prodotti amidacei	
10	10.81	Produzione di zucchero	
11	11.06	Fabbricazione di malto	
12	13.10	Preparazione e filatura di fibre tessili	
13	13.30	Finissaggio dei tessili	
14	13.95	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie, esclusi gli articoli di vestiario	
15	14.11	Confezione di abbigliamento in pelle	
16	16.21	Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno	
17	17.11	Fabbricazione della pasta-carta	
18	17.12	Fabbricazione di carta e di cartone	
19	19.10	Fabbricazione di prodotti di cokeria	Esclusi dal FESR 2021/27
20	19.20	Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio	
21	20.11	Fabbricazione di gas industriali	
22	20.12	Fabbricazione di coloranti e pigmenti	
23	20.13	Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici	
24	20.14	Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici	
25	20.15	Fabbricazione di concimi e di composti azotati	
26	20.16	Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie	
27	20.17	Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie	
28	20.60	Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali	
29	21.10	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base	
30	23.11	Fabbricazione di vetro piano	
31	23.13	Fabbricazione di vetro cavo	
32	23.14	Fabbricazione di fibre di vetro	
33	23.19	Fabbricazione e lavorazione di altro vetro incluso il vetro per usi tecnici	
34	23.20	Fabbricazione di prodotti refrattari	
35	23.31	Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti	
36	23.32	Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta	
37	23.41	Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali	
38	23.42	Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica	
39	23.51	Produzione di cemento	
40	23.52	Produzione di calce e gesso	
41	23.99	Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi n.c.a.	
42	24.10	Attività siderurgiche	
43	24.20	Fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relative guarnizioni in acciaio	
44	24.31	Stiratura a freddo di barre	
45	24.42	Produzione di alluminio	
46	24.43	Produzione di zinco, piombo e stagno	
47	24.44	Produzione di rame	
48	24.45	Produzione di altri metalli non ferrosi	
49	24.46	Trattamento di combustibili nucleari	Escluso dal FESR 2021/27
50	24.51	Fusione di ghisa	

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE